

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO**

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Premessa

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso. Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

PARTE PRIMA

Codice di condotta per l'Organismo

Principi generali

L'Organismo basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività, in termini di corretta operatività secondo i principi che seguono;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Uguaglianza

L'Organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproche.

Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante

il procedimento stesso. L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy. Il Mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente Codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione, fermo restando gli adempimenti di cui al D.lgvo231/2007 e succ. modd. cui è tenuto. Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Equità e diligenza.

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.

Linguaggio

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri Mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri Mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.

Effetti della violazione e della inosservanza del Codice etico

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

*

PARTE SECONDA

Codice Europeo di condotta per Mediatori

Il presente Codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli Mediatori devono attenersi.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve dello Statuto e del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice Etico e di Condotta.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che le oppone (senza la pronuncia di una sentenza, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento), con l'assistenza dell'Avvocato-Mediatore, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore) che esercita l'attività di mediazione, ex art 60 L.69/2009 e D.lvo.28/2010, a ciò abilitato da iscrizione in apposito Elenco Ministeriale.

L'adesione al Codice di Condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

1.COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione ed attenersi al Codice Etico Mediatori in uso presso dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione, come meglio precisato nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico Mediatori in uso presso l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto.

1.2. Nomina

Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

La Segreteria, riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo, potrà consultarsi, su indicazione del Responsabile, con il Mediatore che dovrà agevolare la spedita fissazione degli incontri di mediazione.

1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già previsto e/o comunicato dagli uffici di Segreteria, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sui termini e sulle modalità di pagamento applicabili alla mediazione, avendo cura di assicurarsi che le parti le abbiano accettate con l'adesione al Regolamento ed alle tariffe tempo per tempo vigenti.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza e ricsuzione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne, immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera nel rispetto di quanto previsto in argomento nello Statuto e nel Regolamento in uso presso l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto. Le suddette circostanze includono, a titolo esemplificativo: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione, solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

E' fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore, può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 cpc.

2.2. Imparzialità

In conformità a quanto previsto in argomento dal Codice Etico, il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere al Responsabile dell'Organismo di essere sostituito nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento in uso presso l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto.

3.L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'eventuale accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza ed in tema di normativa antiriciclaggio in quanto applicabili alla procedura di mediazione che sta svolgendo. Il Mediatore deve condurre altresì il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente in una o più sessioni separate di mediazione.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle dichiarazioni rese, alle circostanze emerse e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione.

3.3. Conclusione del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo. Il Mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli Avvocati, che assistono le parti, non abbiano (ai sensi dell'art. 12 DLGS 28/2010) attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

4. RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

*

PARTE TERZA

Disposizioni particolari e complementari

5. Requisiti di onorabilità del Mediatore -Provvedimenti collegati.

5.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto, necessariamente un Avvocato iscritto allo stesso Foro, in conformità a quanto previsto dalla norma e dal Regolamento, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo Organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.

5.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall' Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni, allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il Mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

5.3 Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il Mediatore dalla attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni ex lege sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei Mediatori con i modi e le forme meglio precisate nello Statuto e nel Regolamento in uso presso l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo ed assegnazione di congruo termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'Organismo, verrà immediatamente sostituito dal Responsabile nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

5.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 5.2 e 5.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

6. Iscrizione, formazione ed esperienza del Mediatore.

6.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto è un Avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Grosseto che sia in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione

all'Albo di appartenenza.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

6.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico, nonché in materia di trattamento dati e normativa antiriciclaggio, oltre a quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

6.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale ed in particolare in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Organismo.

6.4 Qualora il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto, acquisito parere del COA, preveda l'ingresso di nuovi Mediatori nel proprio elenco, questi ultimi per essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori saranno tenuti a:

- a) presentare, ex art. 23 del DM 150/23, una domanda di richiesta di iscrizione con allegato attestato di partecipazione ad un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a 80 (ottanta) ore unitamente a copia della polizza assicurativa per il rischio specifico con un massimale di almeno 250.000,00;
- b) autocertificare sotto la propria responsabilità di aver svolto un tirocinio assistito per un totale di almeno 10 (dieci) procedimenti di mediazione effettivamente e compiutamente svolti (con adesione della parte invitata), previo affiancamento del Mediatore titolare e di cui almeno 5 (cinque) con prosecuzione oltre il primo incontro.

7. Gestione della mediazione e sostituzioni.

7.1 Il Mediatore non può iniziare il procedimento di mediazione prima di avere sottoscritto la modulistica inerente la dichiarazione di accettazione dell'incarico nonché quelle correlate ivi compresa quella di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

7.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un congruo preavviso (almeno 48h). Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore onerando la Segreteria di tale adempimento. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore, anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso. In caso di necessità ed urgenza può essere nominato sostituto il Responsabile dell'Organismo. La sede di svolgimento delle mediazioni, non può essere spostata in via unilaterale dal Mediatore, se non per comprovati motivi da comunicare tempestivamente alla Segreteria, ovvero con almeno 48h di preavviso e salvo nulla osta del Responsabile, fermo il preminente interesse delle parti.

La mancata comunicazione scritta alla Segreteria dell'Organismo da parte del Mediatore nei termini

sopra indicati, e comunque in conformità a quanto indicato qui ed in Regolamento, è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi. Nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di condotte similari ricorrenti, l'incarico potrà essere revocato al Mediatore e riassegnato definitivamente al sostituto, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere comunque il mediatore originariamente designato.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione/spostamento di sede sarà oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo che potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso alle parti ed ai Colleghi che le assistono.

7.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal Mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

7.4 Il Mediatore deve svolgere l'attività di mediazione e gestire il relativo procedimento di tenendo conto della necessità che gli incontri si tengano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

7.5 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

7.6 Il Mediatore deve impedire, a sé stesso, di assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

7.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

7.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo ascolto del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di mesi 6 (sei) e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al Regolamento, al presente Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 10.

8. Clausola di coscienza

Il Mediatore ha sempre il diritto di rifiutare un incarico che rischia di urtare la sua coscienza o le sue opinioni. Allo stesso modo, il Mediatore ha il diritto di interrompere e farsi sostituire in una procedura di mediazione se il suo giudizio o la sua etica lo hanno portato a ritenere che la stessa non si sviluppa conformemente allo spirito della mediazione.

9. Ulteriori doveri del Mediatore

Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) Sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza
- b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge;
- c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;
- d) mantenere il controllo della procedura e, in quanto Avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione quale fonte del compenso del Mediatore avvocato.

10. Violazioni dei doveri-provvedimenti sanzionatori

10.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal Codice Etico e dal presente Codice di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali :

- (a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi;
- (b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi;
- (c) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa sanzione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

Resta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo, qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

10.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Organismo, il quale, esamina la questione oggetto della convocazione.

Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche inaudita altera parte in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti. La PEC di convocazione deve contenere:

-una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;

-la data e il luogo di convocazione;

-l'avvertimento al Mediatore, che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, comporta la sospensione dalla turnazione degli incarichi o la cancellazione dall'elenco da parte del Responsabile dell'Organismo al Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale sospensione

cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dalla turnazione degli incarichi ha una durata massima di 12 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria del Consiglio Direttivo, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi, ovvero, nei casi più gravi, verrà cancellato.

Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5(cinque) dalla ricezione della pec, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Consiglio Direttivo, fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi al Consiglio Direttivo, il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, deciderà se revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi di cui sopra, ove eventualmente disposta, prorogarla e/o disporla per ulteriori 12 mesi o, nei casi più gravi, chiedere la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

11. Compensi

I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di settore, in sede di Regolamento e Statuto tempo per tempo vigenti.

12. Rinvii Normativi

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti, nonché dal Codice Deontologico Forense.